

Iter procedurale relativo alla gestione delle richieste di contributo all'indennizzo dei danni da fauna selvatica per l'annata agraria 2016-2017 di cui all'art. 17 della L.R. n. 8/1994

La competenza all'istruttoria delle domande di contributo per danni da fauna selvatica di cui all'art. 17 della L.R. n. 8/1994, presentate dagli imprenditori agricoli per l'annata agraria 2016/2017, spetta ai Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca regionali che provvedono ad accertare che l'impresa richiedente rispetti i requisiti e soddisfi le condizioni di ammissibilità di seguito indicate:

- siano condotte da imprenditore agricolo, come definito dall'art. 2135 del C.C., in forma singola o associata;
- siano iscritti ai registri della CCIAA, fatto salvo i casi previsti dalla normativa vigente;
- siano in possesso di partita IVA agricola attiva;
- siano iscritte all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole di cui al RR n. 17/2003, con posizione debitamente validata;
- dimostrino, attraverso la posizione validata in Anagrafe delle Aziende Agricole, la legittima disponibilità dell'azienda;
- siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali;
- non siano soggetti a provvedimenti di esclusione dai benefici in materia di agricoltura;
- non si trovino in stato di insolvenza o siano sottoposte a procedure concorsuali;
- non siano sottoposti a pene detentive e/o a misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica o di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- non siano sottoposti con provvedimento definitivo all'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del D.lgs n. 159/2011 e s.m.i.;
- non siano stati condannati con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis del Codice di procedura penale;
- non abbiano superato i limiti previsti dal Reg. (UE) n. 1408/2013 per gli aiuti *de minimis* pari ad Euro 15.000,00 nell'arco di tre esercizi fiscali (esercizio in corso e due esercizi precedenti) nel caso di produzioni vegetali o per gli allevamenti zootecnici fatta eccezione per gli allevamenti ittici;
- non abbiano superato i limiti previsti dal Reg. (UE) n. 717/2014 per gli aiuti *de minimis* nel settore ittico pari ad Euro 30.000,00 nell'arco di tre esercizi fiscali (esercizio in corso e due esercizi precedenti).

I Servizi Territoriali provvedono ad effettuare i controlli su tutte le dichiarazioni rese e a richiedere eventuali chiarimenti necessari al perfezionamento dell'istruttoria.

Il beneficiario dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la decadenza della domanda.

A conclusione dell'attività istruttoria, i Servizi Territoriali competenti per territorio provvedono ad assumere uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili, la quantificazione della spesa massima ammissibile, il numero e la data dell'acquisizione a protocollo del DURC e relativa scadenza di validità nonché le istanze ritenute non ammissibili, con le relative motivazioni, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

I Servizi Territoriali provvedono entro il 15 novembre 2017 a trasmettere il suddetto atto al Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca che provvederà a comunicare al Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari gli elenchi delle domande ammissibili per il controllo del rispetto dei limiti previsti dai Regg. (UE) n. 1408/2013 e n. 717/2014 relativi agli aiuti in regime "de minimis".

Il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà, operando anche le esclusioni ovvero la diminuzione degli importi in relazione agli esiti dei predetti controlli "de minimis", alla concessione dei contributi ed all'assunzione del relativo impegno di spesa nei limiti dell'importo destinato al finanziamento delle istanze applicando, nell'eventualità di fabbisogno superiore rispetto alla disponibilità, riduzioni proporzionali ai contributi. Il relativo atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e comunicato ai beneficiari per il tramite dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca.

Ai fini della liquidazione i Servizi Territoriali provvederanno a trasmettere al Servizio Attività Faunistico Venatorie e Pesca l'eventuale ulteriore verifica della regolarità contributiva dell'azienda beneficiaria e la "dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d'acconto del 4% irpef/ires sui contributi concessi dalla Regione ad imprese in conto esercizio" resa conformemente al modello disponibile sul sito istituzionale della Regione.

La mancata presentazione del modello irpef/ires comporta l'impossibilità di procedere al pagamento.